

XCIV.

TORNATA DEL 14 MARZO 1864

PREVIDENZA DEL PRESIDENTE SCLO. 16.

**Sommario** — *Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Osservazioni e modificazioni proposte dal Senatore Farina (Relatore) all'articolo 25, accettate dal Ministro di Agricoltura e Commercio — Parole dei Senatori Arrivabene e Martinengo — Emendamenti all'articolo 25 del Senatore Vesme, combattuto dal Senatore Farina e dal Ministro di Agricoltura e Commercio — Emendamento al medesimo del Senatore Martinengo — Osservazioni dei Senatori Alfieri, Capriolo, Vesme, Arnulfo e Arrivabene — Emendamento del Senatore Scialoja, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, oppugnato dal Senatore Vesme — Reiezione dell'emendamento del Senatore Vesme — Ritiro dell'emendamento del Senatore Martinengo — Osservazione del Senatore F. Roncalli — Adozione dell'emendamento del Senatore Scialoja e dell'articolo 25, non che dell'articolo 26 colla riserva di discutere l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale — Emendamenti all'articolo 27 del Ministro di Agricoltura e Commercio e del Senatore Martinengo — Osservazioni del Senatore Farina e del Ministro suddetto contro l'emendamento del Senatore Martinengo — Ritiro dell'emendamento del Senatore Martinengo — Considerazioni del Senatore Scialoja in risposta a quelle del Ministro e sua riserva di futura proposta — Parole del Senatore Farina al riguardo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

**Presidente.** Si dà conoscenza di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3432. Il Consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo) sottopone al Senato alcune osservazioni in

ordine al conguaglio dell'imposta fondiaria e conchiude istando, perchè il Senato sospenda l'adozione della relativa legge, finchè non siasi proceduto con maturo studio ad una più equa ripartizione di quell'imposta. »

**Presidente.** La regia Deputazione sovra gli studi di Storia Patrin, per organo del nostro illustre collega signor Senatore Cibrario, vice Presidente della regia Deputazione, fa omaggio al Senato del volume XI della raccolta intitolato *Monumenta Historiæ Patriz.*

Il Ministro dell'Interno fa omaggio al Senato di N. 20 copie di un *Saggio statistico delle Opere pie del Regno d'Italia*, pubblicato per cura di quel Ministero.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Nel novero degli articoli i quali verrebbero subito in discussione, ve ne ha un numero discreto che possono essere discussi sin d'ora, benchè non siasi ancora riferito sui nuovi emendamenti proposti dal signor Ministro. Riservando quindi alcuni punti a discutersi, dopo che sarà fatta relazione sulle nuove proposizioni del signor Ministro (il che non sarà più tardi di domani), si potrebbe intanto proseguire la discussione degli articoli sui quali non cade controversia fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

Uno di questi sarebbe precisamente l'articolo 25, riguardo al quale l'Ufficio proporrebbe, che Messina fosse annoverata fra le sedi da crearsi fin d'ora, perchè tutti sanno quanto sia importante il commercio di quella città.

Dunque si inserirebbe il nome della sede di Messina dopo quello di Livorno, e prima di quello di Napoli. Nel secondo alinea dell'art. 25 poi....

**Presidente.** Parmi siasi seguito l'ordine alfabetico quindi dovrebbe essere prima di Milano.

Senatore **Farina, Relatore.** È giusto, prima di Milano.

Nel secondo alinea, al nome della città di Messina si sostituirebbe quello di Cagliari, accondando in questo l'istanza, che venne fatta dal Senatore Sietto Pintor, che mi duole di non vedere al suo posto.

Infine si proporrebbe una correzione di dicitura nello stesso alinea. In esso è detto: « Essa potrà creare sedi nelle città di Bari e Cagliari tostochè il numero delle sue azioni collocate presso persone dimoranti nella circoscrizione attribuita dal regolamento a una di dette città sia giunto al numero di mille. » Ora siccome le circoscrizioni non sono attribuite alle città, ma alle sedi, si cambierebbe la parola città in quella di sedi. L'articolo poi nel resto sarebbe mantenuto quale è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Il signor Ministro accetta?

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Con queste modificazioni non ho difficoltà di accettare la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Arrivabene.** Sembra che secondo la proposizione del Relatore la città di Bari sarebbe esclusa.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Non è esclusa, ma rimandata fra quelle per le quali è necessario il prescritto numero di azioni.

Senatore **Martinengo G.** Il secondo alinea dell'arti-

colo 25, ora in discussione, stabilisce che possa istituirsi una sede della Banca a Messina e a Bari; ma però solo allora quando in quelle città e loro circoscrizione, sieno collocate almeno mille azioni presso persone ivi abitanti.

Ora da quanto il Senato ha udito dall'onorevole Relatore nel suo discorso dei giorni scorsi, vi sono città fra quelle destinate ad avere una sede della Banca, nelle quali di presente sono collocate assai poche azioni, e per un numero di gran lunga minore di quello che vorrebbe prescrivere alle due nuove sedi, di cui è fatta facoltà la istituzione.

Già a mio credere involge una contraddizione; nè saprei spiegarvi, perchè siasi destinata una sede della Banca in luogo che non è reclamata dall'attività commerciale, nè può esservi numero sufficiente di azioni per l'amministrazione ed altri attributi demandati alle sedi.

Sarò grato all'Ufficio Centrale degli schiarimenti che spero vorrà fornirmi al riguardo, riservandomi a fare quelle proposte che fossero del caso.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vesme.

Senatore **Vesme.** Appunto nel senso delle osservazioni fatte ora dall'onorevole precipitante io aveva l'intenzione di proporre un emendamento a quest'articolo. Comincerò dal leggere l'emendamento prima di esporne le ragioni.

L'articolo 25 dovrebbe adunque redigersi nel tenore seguente:

« La Banca ha un amministrazione centrale nella città capitale del Regno.

» Ha una sede in Ancona, in Bari, in Bologna, in Cagliari, in Firenze, in Genova, in Livorno, in Messina, in Milano, in Palermo ed in Torino.

» Ciascheduna di queste sedi però non verrà stabilita, finchè nella sua circoscrizione non siano iscritti almeno trenta azionisti aventi diritto di voto nelle assemblee locali, e possessori complessivamente almeno di mille azioni.

» L'assemblea generale può creare nuove sedi, dove si trovi il numero di azioni ed azionisti prescritto nel precedente alinea; può anche sopprimere le sedi esistenti. Tali nuove creazioni o soppressioni devono essere approvate con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.

» Il Regolamento determina la circoscrizione di ciascuna sede.

» La Banca ha una succursale almeno in ciascuna provincia, ov: non è una sede.

» Tutte le succursali debbono essere stabilite nel corso di cinque anni. »

Come ognuno ha potuto vedere l'emendamento che propongo aderisce in massima parte al primitivo articolo del progetto ministeriale.

La mutazione fattavi si riduce principalmente a questo, che si esige che prima che caduna sede si

stabilisca, nella sua circoscrizione vi sia un certo determinato numero di azionisti.

Il sistema proposto dal Ministro come base della Banca d'Italia è questo: che tutte le persone e le località che hanno interesse nella costituzione della Banca siano in certo modo rappresentate; come lo Stato ha massimo interesse nell'amministrazione della Banca, esso viene rappresentato dal Governatore.

L'Assemblea generale e il Consiglio superiore rappresentano l'interesse generale degli azionisti.

L'interesse delle singole località è rappresentato dal Consiglio delle sedi.

Ora perchè si formino questi Consigli è necessario assolutamente, che vi sia quel numero di azionisti che esige la natura delle cose e che indirettamente è portato da questo stesso statuto. Nell'art. 34 del medesimo si prescrive, che ogni sede ha un Consiglio composto di 9 a 12 membri.

Ora che si farà, se nella circoscrizione di alcuna sede non vi siano 9 o 12 azionisti, o pur essendovi questo numero, non vi sia libertà di scelta, sì che abbiano di necessità ad eleggere membri del Consiglio persone che, per qualsiasi motivo, non godano della pubblica fiducia, e siano da rifiutarsi? L'emendamento che ho proposto è già adunque in certo modo inchiuso nelle altre disposizioni dello statuto.

Viene poi ad essere tanto più necessaria questa restrizione, in quanto che senza di essa lo spirito della legge si falserebbe del tutto. Evidente scopo di questa creazione delle sedi si è che ogni località abbia i suoi interessi rappresentati.

Questo non può avvenire, se non sono rappresentati gli interessi generali della Banca che non si confondono cogli interessi del commercio locale. Gli amministratori delle sedi nello stesso tempo debbono essere azionisti della Banca, poichè non è da supporre che i più vitali interessi della Banca si commettano a persone che non abbiano nessuna parte nella Società.

Un altro vantaggio indiretto deriverà da questa prescrizione, ed è che più facilmente si estenderanno a tutta Italia le azioni. Dacchè i commercianti di alcuna città hanno interesse d'avere una sede piuttosto che una succursale per la maggior disponibilità che vengono ad avere i negozianti di quel luogo dei fondi della Banca, saranno animati per ciò stesso a fare acquisto di azioni. Udivamo l'altro giorno dal Relatore dell'Ufficio Centrale che vi sono alcune circoscrizioni di proposte sedi, nelle quali vi sono appena collocate trentacinque azioni, e che nella circoscrizione di sei fra le sedi vi sono poco più di mille azioni.

Come è possibile che in questi luoghi si formi una sede?

Un'altra ragione si trova nella differenza stessa che giustamente, a parer nostro, introduce il sistema ministeriale fra le sedi e le succursali.

La differenza tra la sede e la succursale consiste in questo, che la sede è dove vi sono azionisti che am-

ministrano l'interesse loro e nel tempo stesso amministrano quello della Banca; le succursali sono nei luoghi dove, mancando azionisti, non vi ha che una specie di *Comptoir*, cioè di luogo nel quale la Banca per mezzo di un suo impiegato fa le operazioni di sconto e di anticipazioni. Questa differenza non avrebbe ragione di essere, se anche nei luoghi dove sono le sedi potessero queste sussistere senza azionisti.

Sia dunque che si consideri indispensabile, che vi siano azionisti dove deve essere un Consiglio composto di azionisti, sia che si consideri alla necessità di porre una differenza tra le sedi e le succursali, sia l'utilità di fare che le azioni della Banca maggiormente si diffondano per tutto lo Stato, credo doversi adottare l'emendamento da me proposto.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Sull'emendamento Vesme?

Senatore **Farina**, *Relatore*. Precisamente.

**Presidente**. Allora prego il signor Senatore Vesme di trasmettere il suo emendamento al banco della Presidenza per poterlo leggere e domandare se è appoggiato.

(Il Senatore Vesme trasmette al Presidente il suo emendamento.)

L'emendamento proposto dal signor Senatore Vesme, che è una riforma dell'art. 25, è del tenore seguente. (*Vedi sopra.*)

Interrogo il Senato se lo appoggia.

Chi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'onorevole preopinante ha creduto trovare un appoggio alle varie sue proposte nel progetto ministeriale; io veramente non credo che nel progetto ministeriale quest'appoggio si possa rinvenire.

Venendo al merito delle sue proposte bisogna distinguere due epoche essenziali, cioè il passato e l'avvenire.

Abbiamo nella costituzione della Banca attuale alcune sedi, la cui circoscrizione non ha mille azioni; facendo questa nuova legge si devono privare queste località delle sedi che già hanno? Ciò non parve conveniente; si calcolò che, attesa l'importanza delle città, nelle quali queste sedi già esistono, quel numero d'azioni, che fin d'ora non erano collocate nella circoscrizione di dette sedi, lo sarebbero state in avvenire in occasione della emissione delle nuove azioni, ed appunto per l'importanza delle città stesse.

Se si dovesse stare al possesso attuale delle azioni, non potrebbero esistere legalmente che 5 delle 10 sedi che si vogliono creare, e bisognerebbe escluderne parecchie città, ove già le sedi esistono, e conseguentemente si verrebbero a privare quelle località del vantaggio, che godono di possedere una sede.

Vi ha poi un certo numero di località, le quali adesso non hanno ancora una sede, ma la cui impor-

tansa commerciale è tale che si è creduto di loro attribuire fin d'ora una sede, perchè si è calcolato che essendo ivi molto esteso il commercio, esse farebbero in avvenire l'acquisto di quelle azioni, che sono riguardate come necessarie per la costituzione della sede medesima.

In ultimo si è trovato che vi sono alcune località le quali non hanno per se stesse una grandissima importanza, ma che hanno però un sufficiente sviluppo per far sì, che, quando vi sia un determinato numero di azioni, si possa anche ivi istituire una sede, e si è quindi detto che a queste località, quali sarebbero Bari e Cagliari, si estenderà la sede tostochè avranno il numero di mille azioni.

Non bisogna però dimenticare che nello stabilire fin d'ora quali dovevano essere le sedi, si parti da un giudizio, dirò, composto, cioè tenendo calcolo dell'importanza commerciale locale delle città e dei territori, e non attenendosi semplicemente al principio che le località possedano mille azioni, si è stabilito di dare ad esse una sede.

Se si adotta in tutta la sua estensione la proposta dell'onorevole preopinante, si verrebbe forse col tempo ad avere una sterminata quantità di sedi, ed a questo riguardo io lo prego a considerare che quanto ai vantaggi delle località fra sedi e succursali non vi ha ombra di diversità; chè sia gli sconti, sia le anticipazioni si fanno senza distinzioni tanto nell'uno che nell'altro luogo, per cui questo bisogno di avere una sede è completamente fittizio.

Infatti a cosa si riduce la diversità fra l'averne una sede od una succursale?

La diversità si riduce a questo, che le sedi nominano un rappresentante al Consiglio superiore ed un censore il quale rivede il conto.

Ma quanto alle operazioni locali non vi ha differenza veruna.

Dunque, se anche non accordiamo le sedi ad ogni località, non può venirne a queste danno qualsiasi.

Per conseguenza non vedo il bisogno di creare dappertutto delle sedi.

Io prego l'onorevole preopinante di considerare che la costituzione di una sede è immensamente più dispendiosa che quella di una succursale; il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è il doppio in una sede di quello che sia in una succursale; l'impianto dell'Ufficio è molto più grandioso nelle sedi che non nelle succursali. Questo più grandioso impianto noi lo abbiamo riservato a quelle località che o già fin d'ora od in progresso di breve tempo possiamo ritenere che avranno una massa abbastanza grande d'affari commerciali proporzionatamente ai quali non riesca soverchia quella maggre spesa, che per tale oggetto la Banca è obbligata a sostenere.

In conseguenza l'Ufficio Centrale non potrebbe aderire all'emendamento proposto dall'onorevole preopinante, il quale esporrebbe la Banca a dover fare spese

che in molte località sarebbero inutili, perchè ancorchè ci siano le mille azioni, non vuol dire per questo che molto esteso sia il commercio delle località medesime.

Molto meno poi potrebbe aderirvi nella parte che porterebbe il termine di cinque anni per la costituzione di tutte le succursali in ciascun capoluogo di provincia.

L'Ufficio Centrale ha protratto il termine che stava nel progetto ministeriale; l'ha protratto, dico, a dieci anni, per far sì che non fosse costretta la Banca ad aprire succursali in località che presentavano poco o niun alimento commerciale.

L'esperienza ha dimostrato che le succursali aperte nelle località dove il commercio non era discretamente esteso, portavano i consiglieri delle succursali a fare sconti ed anticipazioni a persone che non presentavano quelle garanzie necessarie per far buoni affari e specialmente buoni affari commerciali.

La conseguenza di questo stato di cose fu, che in proporzione le perdite che si soffrirono dalla Banca nelle succursali furono triple e quaduple di quelle sofferte nelle sedi. Per altra parte si è ritenuto in massima, che con le istituzioni economiche non bisogna creare bisogni fittizi, ma bensì prestarsi al soddisfacimento dei reali, dopo che questi siano nati.

Ora noi abbiamo ancora nello Stato nostro parecchi capoluoghi di provincia, i quali, come diceva ottimamente il signor Ministro l'altro giorno, mancano di strade, nei quali il commercio è una parola, non dirò completamente morta, ma esso è pochissimo sviluppato.

Siccome naturalmente l'elemento del tempo è indispensabile, perchè si possa sviluppare il commercio in quelle località, si è perciò introdotto un tempo maggiore, onde questo sviluppo succeda.

Faccio poi osservare all'onorevole preopinante che non vi è a temere che la Banca voglia ritardare di troppo l'apertura di queste succursali, giacchè, veramente quando un sufficiente alimento commerciale esiste nelle località, la Banca ha il suo interesse ad aprirvi una succursale. Le succursali sono il mezzo più certo per tenere nella circolazione un gran numero di biglietti: di fatto il biglietto, tostochè capita in possesso di una persona che dimora nella località della succursale o nei luoghi vicini, se essa sa che quando vuole può convertirlo in contante, lo tiene e non ha nessun eccitamento ad andare a cambiarlo.

Se invece nella località che abita e nel vicinato non ci è questo comodo, naturalmente o lo rifiuta, o ricevendolo ne procura tosto il cambio per avere il numerario che nella località ove abitualmente risiede può spendere; mentre invece difficilmente può spendervi il biglietto.

La Banca ha già dunque il suo interesse ad attivare più succursali che può, tostochè però ci sia nella località una massa d'interessi sufficienti, sia per la ga-

ranza delle operazioni, sia per l'alimento ed il profitto delle succursali medesime.

Ma quando non ci è quasi nessun commercio, evidentemente la Banca aprendo una succursale in tale località, fa una spesa dalla quale difficilmente potrà ricavare un corrispettivo.

Per conseguenza credo che non ci sia nessun motivo per accogliere l'emendamento dell'onorevole proponente, mentre sicuramente la Banca, sebbene abbia dieci anni di tempo per attivare tutte queste succursali, tutto che prevederà che in date località queste possano vantaggiosamente funzionare, le attiverà.

Noi altri poi nel determinare dieci invece di cinque anni abbiamo anche seguito un esempio molto autorevole, un esempio che ebbe luogo in un paese dove l'industria commerciale è assai più sviluppata che fra noi.

Quando in Francia si prescrive che ogni capoluogo di dipartimento dovesse avere un *comptoir* della Banca di Francia, si lasciò alla Banca stessa il termine di dieci anni, per poterlo attivare.

Ora se la Francia, quantunque si abbia un commercio molto più sviluppato, ha creduto opportuno di dare un termine di dieci anni, perchè convenientemente potessero aprirsi in ogni capoluogo di dipartimento i *comptoirs* della Banca, parve a noi che in un paese in cui lo sviluppo commerciale è sicuramente minore, la concessione di un periodo di dieci anni riuscisse indispensabile per l'apertura delle succursali.

Per questi motivi abbiamo redatto l'articolo nel modo che si trova nel progetto dell'Ufficio Centrale e che spero verrà dal Senato adottato.

Senatore Vesme. Sono lieto di trovarmi in questo argomento assai più d'accordo coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, di quello che forse creda egli medesimo, e mi spiego.

Egli combattè da prima una proposizione che io non avevo emessa, cioè che io volessi moltiplicare soverchiamente le sedi. Non ho che a leggere il brano dell'emendamento quale fu da me proposto, e si vedrà che io non propongo altre sedi che quelle proposte dal Ministero e dall'Ufficio Centrale. Ecco com'è concepito il mio emendamento:

« La Banca ha una sede in Ancona, in Bari, in Bologna, in Cagliari, in Firenze, in Genova, in Messina, in Milano, in Napoli, in Palermo e in Torino. »

La sola differenza dunque tra l'emendamento mio e quello dell'Ufficio Centrale è in ciò, che le sedi di Bari e di Cagliari le ho dovuto unire alle altre, da che la regola che l'Ufficio Centrale propone per quelle due, che non debbano aprirsi finchè vi sia un determinato numero di azioni e di azionisti, io non solo l'accetto, ma credo doversi estendere a tutte le altre sedi. Pel numero delle sedi nulla è mutato da quel che era stabilito dall'articolo primitivo. Per le sedi poi da stabilirsi in avvenire, io mantengo semplicemente la prescrizione del testo, che l'assemblea generale può creare

nuove sedi; se non che vi aggiungo la condizione che dove le crea, debba esservi il numero di azioni, e di azionisti prescritto nel precedente alinea.

Dunque non che estendere la facoltà che è fatta dal progetto ora in discussione, io piuttosto la restringo.

Quanto adunque fu detto dal signor Relatore per provare che non deve stabilirsi un numero soverchio di sedi, e che in molte località bastava la succursale ora perfettamente col mio emendamento.

In quanto alle succursali è bensì vero, che, attenendomi nel resto esattamente al testo dell'articolo, ho seguito di preferenza il progetto Ministeriale, dove si dice che tutte le succursali devono essere stabilite nel corso di 5 anni; l'Ufficio invece di 5 anni estese il termine a 10 e voi avete udito le ragioni alle quali appoggiai questa proposta.

Io nel riprendere la proposizione di 5 anni fatta già dal Ministero fui mosso da una grave considerazione, cioè dalla condizione speciale dell'Italia, nella quale credo che si debba in certo modo forzare un poco la posizione, affinchè tutte le sue parti godano fra il minor termine possibile dei benefici della Banca.

In Francia dove le cose camminano da lungo tempo, dove il commercio è avviato, forse non era necessario il dare un grande impulso al commercio collo stabilire delle succursali della Banca nelle varie parti dello Stato; ma credo che presso di noi sia più necessario, e per conseguenza avrei preferito che le sedi si stabilissero in un più breve termine. Ma questo è un punto del tutto secondario e dove il Ministero e l'Ufficio preferiscano lo spazio di 10 anni, in questa parte io per nulla insisto.

Ancora un'osservazione avrei a fare relativamente al numero delle azioni da possedersi nelle varie sedi.

Diceva il signor Relatore che in alcune sedi già esistenti non si trova il numero delle azioni che io vorrei si prescrivessero.

Ma queste sedi sono ora vere sedi? Per esempio, quella di Palermo si può chiamare sede o non è piuttosto una succursale?

Non vi è Consiglio, non vi è nulla di quello che forma una sede; ne ha il nome, ma in sostanza è una vera succursale. Ma, dice il signor Relatore, e diceva giorni sono il signor Ministro, queste azioni si acquisteranno poi; ed all'incontro diceva pochi giorni fa il signor Relatore che non si sarebbero acquistate, perchè è così leggero il beneficio che si ha delle azioni della Banca, che poca speranza vi è che veramente si acquisti nelle sedi il numero delle azioni che è necessario; e certo per non breve tempo sarà difatti così.

Io ogni caso + bene stabilire questa condizione per legge, e non affidarla all'incerto la costituzione delle sedi.

Se si acquisteranno le azioni non porterà danno l'essere si aggiunta questa condizione; se non si acquisteranno non verremo a decretare una sede in luogo, dove

la sede non si può stabilire e non metteremo così quest'articolo in conflitto cogli articoli seguenti, dove si stabilisce la formazione di un Consiglio composto di azionisti, i quali forse non si troveranno.

Concludo adunque dicendo che, in quanto al numero delle sedi sono d'accordo col signor Ministro, e coll'Ufficio Centrale, sia per quelle da stabilirsi fin d'ora, sia nella facoltà da darsi all'assemblea generale di stabilire nuove sedi, quando essa lo giudichi conveniente; ma che e per le presenti e per quelle che si stabiliranno in avvenire si provveda affinché non si stabiliscano sedi, se non dove effettivamente vi siano azionisti in numero sufficiente, e che negli altri luoghi si stabiliscano semplici succursali, che in questo appunto credo consista la differenza tra le sedi e le succursali.

In quanto alle succursali poi non insisto sulla variazione dei cinque anni invece di dieci, e mi rimetto a quello che sarà per decidere il Senato.

**Presidente.** Scusi, se intende di fare una proposta bisogna che sia in termini precisi.

Dunque ella mi pare che adesso si rimette per una parte della sua proposta al...

**Senatore Vesme (interrompendo).** Invece che c'è di 5 anni, si tratterebbe di lasciare 10....

**Presidente.** La prima sua proposta è acquistata al Senato, e d'opo che ella faccia un'altra redazione colla modificazione che intende di introdurre.

**Senatore Vesme.** Basterebbe di dire....

**Presidente.** Scusi, signor Senatore, non bisogna cambiare i termini della prima proposta, quella è, ripeto, acquistata al Senato; faccia un'altra redazione.

**Senatore Vesme.** Mi pare che c'è un altro mezzo, quello cioè di votare separatamente l'ultimo alinea dell'emendamento, col quale si stabilisce questo termine di 5 o 10 anni.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Meglio precisata la proposta dell'onorevole proponente è necessario che io faccia conoscere al Senato quali ne sarebbero le conseguenze.

Le conseguenze sarebbero che delle 10 sedi che l'Ufficio propone di istituire fin d'ora, non se ne potrebbero mantenere che 5, quantunque sette siano in attività fin d'ora; ma si dice: non hanno il numero d'azioni. Ciò è vero, ma è sperabile che le acquistino in avvenire. La sicurezza dell'avvenire non si può avere fin d'ora, ma io prego il Senato di considerare, se sia conveniente che una città tanto importante specialmente pel commercio di consumazione, quanto è Napoli, venga privata della sede che già possiede.

*Una voce.* Comprino le azioni.

**Senatore Farina, Relatore.** Il Senato decida come meglio crede, ma io ho stimato dovere mio di far presente la circostanza che vi sono due città importantissime, Napoli e Palermo, che non possiedono mille azioni

e che verrebbero private delle sedi che già funzionano in esse.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Bene ha detto l'onorevole Relatore che il giudizio che ha determinato l'articolo è un giudizio composto, cioè poggiato sopra diverse considerazioni, poichè l'organismo della Banca è fatto nella maniera che il Senato conosce. È chiaro che bisogna cominciare dallo stabilire un numero di sedi. Questa è la base dell'organismo. In primo luogo bisogna che diciamo quante sedi ci saranno.

Si è detto nell'articolo che da questo momento ci sarà quel dato numero di sedi, e ciò per due principalissime considerazioni. Prima perchè quasi tutte le sedi ivi indicate lo sono già di diritto; secondo perchè la maggior novità che deve accadere per interessare il paese non è ancora accaduta. La legge che stiamo formando mira appunto a questo, cioè a dare i mezzi perchè quella parte d'Italia che non ha ancora acquistata azioni le possa acquistare.

Io prego il Senato di notare che questa è una circostanza importantissima, è una condizione di tutto quello che facciamo. Se non fosse vero che aggiungendosi adesso più di mezza Italia al territorio della Banca, questa mezza Italia avrà un numero di azioni sufficiente perchè si acquistino e si costituiscono, noi faremo, ripeto, un lavoro vano.

Io ricordo ciò che fu stabilito quando venne fatta la aggregazione della Lombardia. Si stabilì un nuovo capitale, il quale fu aggiudicato allora esclusivamente alla Lombardia.

Ora, se si fosse voluto procedere così senza troppe novità nella via in cui eravamo, si sarebbe potuto dire: si faccia come per la Lombardia, cioè ci è il territorio napoletano, ci son le Marche, l'Umbria e Modena, questo è territorio non ancora legalmente aggregato alla Banca. Dunque si faccia un aumento di capitale esclusivamente per questo nuovo territorio, si fondino sedi e si intenda che dovendosi la sottoscrizione aprire in questo territorio, le azioni si acquistano da esso. Allora nessuno domandò se la sede di Milano avrebbe avuto il numero necessario di azionisti, e nessuno si sarebbe messo in mente il caso stranissimo che con un'offerta di sottoscrizioni per 8 milioni non ci fossero stati trenta azionisti!

Ma siccome questa volta si volle innovare tutto e non rappezzare, così si è detto: Facciamo da capo la Banca, non riguardiamo nè nuovo, nè antico territorio.

L'Italia come sta adesso ha bisogno di una istituzione rifatta da capo; e così invece di distinguere capitale da capitale, abbiamo fatto un'emissione di 100 milioni in 100 mila azioni, e si è detto: queste 100 mila azioni si dividano in 50 mila azioni e di queste si riserbi una parte per gli azionisti esistenti, come si

è fatto quando si è parlato di aumentare il capitale di una Banca senza nuova aggregazione di territorio.

Venticinquemila azioni si distribuiranno una per ogni due azioni delle antiche; si metta da banda una piccola parte del capitale, 5 milioni, per li eventi futuri d'Italia, e 20 milioni si attribuiscono alle provincie che entrano nuove nel territorio bancario, cioè il napoletano, il siciliano, le Marche, l'Umbria ed il modenese.

Ben è vero che l'onorevole Relatore fece notare una distinzione, ma non era certo nella sua intenzione di darci tanta importanza quanto vuole darne l'onorevole Senatore Vesme.

Si fece osservare ed era giusto, che ci era una certa diversità di condizioni tra le azioni che si danno al pari agli azionisti attuali, e che naturalmente dandosi al pari entrano in una condizione migliore, e le azioni che attribuendosi agli abitanti del nuovo territorio si danno con un premio, il quale mette queste azioni in certe condizioni inferiori delle altre. Egli voleva notare, rispetto all'interesse, la differenza di condizione tra le azioni che si emettono e le azioni che si danno al pari; ma questo non importa che i 20 milioni non saranno collocati, perchè tale differenza certamente non vuole dir ciò.

Dunque i 20 milioni si daranno, si riceveranno, si acquisteranno; questo è indubitato: non accade mai il contrario, e vi sono troppe ragioni per prevedere che essi saranno acquistati.

Accadrà dunque certo che dove v'è la maggiore attività commerciale ivi andrà il maggior numero delle azioni, e siccome le supposizioni si devono fare quando vi è qualche base, qualche ragione di congetturare, quindi non è il caso ora che si vuole stabilire il numero delle sedi, di cercare se quando i 20 milioni saranno dati non ci saranno 30 azioni per le città; se non ci fossero, la sede non si può attivare.

Quindi mi pare che l'Ufficio Centrale abbia fatto bene a disegnare fin d'ora il numero di sedi quali secondo tutte le probabilità dovranno essere stabilite. Si tratta di tenere quelle che vi sono, e di aggiungere solamente Bologna, Ancona, Messina, dove è la maggior possibilità che un numero d'azioni si acquisti.

Ma siccome vi erano altre località importanti se si vuole, ma un po' meno delle altre, come Bari e Cagliari, così si poteva dubitare che fosse giusto imporre alla Società di stabilire fin d'ora quelle due sedi.

Si è detto che per queste si rimette in facoltà della Banca di stabilirle quando crede.

Dunque la riserva di quelle due sedi eccezionali non deve distruggere l'ordinamento che si è fatto per averne fin da questo momento un certo numero, e per fissare tutto l'ordine gerarchico della Banca sopra un numero determinato di sedi.

Sono queste le considerazioni che guidarono l'Ufficio Centrale, e credo che il Senato non voglia andare più in là. Non parlo delle succursali perchè siamo d'accordo per i dieci anni.

Senatore **Martinengo G.** Da quanto il Senato ha udito, prima che l'emendamento dell'onorevole Senatore Vesme possa essere posto ai voti, mi permetterò di osservare che la contraddizione da me accennata sussiste, e pare che possa scusarsi per la speranza che in queste città si abbiano ad acquistare azioni in numero maggiore dell'attuale, e che raggiunga quello che si vuole prescrivere alle altre due nuove sedi la cui creazione è facoltativa, vale a dire le due città di Bari e Cagliari.

Per togliere questa contraddizione io proporrei (seguendo così anche le proposte dell'onorevole Senatore Vesme) che si sopprimesse il secondo alinea che cominciava colle parole: « Essa potrà creare sedi ecc. » e nel terzo alinea ove è detto: « Il numero delle sedi potrà essere aumentato, o diminuito per deliberazione dell'assemblea generale approvata dal Governo: » proporrei che si aggiungessero le parole « purchè nelle nuove circoscrizioni esistano almeno 30 azionisti iscritti aventi in complesso almeno 1000 azioni. » Così noi potremmo assicurare che vi resta il personale per la rappresentanza che colla nuova legge si vuol dare alle sedi, perocchè senza il limite sopra espresso degli azionisti e delle azioni, certamente verrebbe molto a proposito quanto disse l'onorevole Senatore Vesme, che si creerebbe una sede dove non ci può essere la rappresentanza che prescriviamo negli articoli susseguenti.

Se il Senato fa buona accoglienza al primo emendamento del Senatore Vesme, quanto io propongo verrà dopo come sotto emendamento; in ogni caso però io mi rimetto alla saviezza del Senato.

**Presidente.** Sia secondo il desiderio manifestato dal Senatore Vesme, sia secondo la riserva fatta dal Senatore Martinengo, converrà che l'emendamento del Senatore Vesme all'articolo 25 si ponga ripartitamente a voti. Quando verrà il caso previsto dal Senatore Martinengo, allora innesterò il suo sotto emendamento.

Comincio dal leggere la prima parte dell'emendamento proposto dal Senatore Vesme.

« La Banca ha un'amministrazione centrale nella città capitale del regno. »

Questa parte, essendo identica affatto a quella del progetto di legge, parmi non sia necessario di metterla ai voti. Leggerò la seconda; avverto però il Senato che si sono ora fatte modificazioni, che cioè si sono portate nel novero delle città che diremo di prima categoria, città che non sono comprese nell'articolo del progetto di legge dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Alfieri.** Penso non convenga mettere ai voti tutto il paragrafo di cui si tratta.

**Presidente.** Metteremo solamente l'aggiunta.

Senatore **Alfieri.** Potrebbe succedere che il Senato volesse rigettare l'emendamento, e così verrebbe anche rigettata la proposta dell'Ufficio cui rimane unita.

**Presidente.** Prima di provocare il voto farò le debite riserve.

Il Senatore Vesme introduce in quest'articolo i due nomi di Messina e di Cagliari.

Senatore Vesme. I nomi di Bari e Cagliari perchè Messina è già stata proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministero.

Presidente. L'aggiunta dell'Ufficio Centrale non è stata ancora votata: dunque bisogna aggiungere Bari, Cagliari e Messina.

Senatore Capriolo. Non credo si possa votare questa prima parte se non si conosce l'esito dell'alinea seguente. Se noi facciamo delle sedi definitive di Bari e di Cagliari, nessuno le vota; se facciamo delle sedi quali le propone il Senatore Vesme, le possiamo accettare giacchè si dice che queste non saranno sedi se non hanno un capitale di mille azioni ed il numero di 30 azionisti.

Quindi bisogna leggere e votare i due alinea complessivamente.

Senatore Vesme. Non ho voluto insistere, perchè deve essere il Presidente che dirige la discussione; ma convergo pienamente nell'opinione del proponente che le varie parti dell'emendamento siano collegate; nè parmi che si possa mettere ai voti il primo alinea contenente l'enumerazione delle sedi, senza che sia votato sulla condizione che è contenuta nell'alinea seguente.

Presidente. Faccio avvertito l'onorevole Senatore Vesme che il Presidente non ha fatto altro che secondare la sua prima domanda di mettere ai voti separatamente.

Senatore Arnulfo. Proporrei che si votasse sul secondo alinea prima d'ogni cosa, e si votasse dopo sulle città alle quali si voglia applicare, appunto perchè dipende dal vedere le condizioni che si sono inserite dal Senatore Vesme al secondo alinea il decidersi se si voglia estendere oppure no il numero delle sedi.

Il fare che siano collocati cogli altri i nomi di quelle due città dipende dalla condizione proposta nel seguente alinea; la quale ove non sia ammessa, forse non sarà ammesso qual'è l'alinea, dove sono enumerate le sedi da stabilirsi.

Votandosi l'alinea, che stabilisce le condizioni sotto le quali l'onorevole Senatore Vesme vuole siano stabilite le sedi, se è ammesso, si ammetteranno anche cogli altri i nomi delle due città nel relativo alinea; se non è ammesso, cessa il motivo di quell'aggiunta. Credo che ciò conferirebbe alla chiarezza della votazione.

Senatore Vesme. Aderisco alla proposta del Senatore Arnulfo.

Senatore Arrivabene. Non so se mi apponga bene a quello che si è proposto, ma parmi che per ovviare ad ogni inconveniente converrebbe mettere ai voti tutto l'emendamento del Senatore Vesme.

Presidente. Potrebbe ciò avere questo inconveniente, che non parendo ancora ben determinata l'intelligenza del tutto insieme si votasse una cosa senza piena conoscenza di causa.

Se non c'è osservazione in contrario, arguendo la proposta del Senatore Arnulfo a cui aderisce il proponente, comincerò a mettere in votazione la terza parte di quest'articolo.

« Ciascheduna di queste sedi però non verrà stabilita finchè nella sua circoscrizione non siano iscritti almeno trenta azionisti aventi diritto di voto nelle assemblee locali, e possessori complessivamente almeno di mille azioni. »

Senatore Farina, Relatore. Domanderei la parola per dare un semplice schiarimento. Nella formulazione ultimamente letta esistono condizioni che non erano nel progetto; si dice, cioè, che 30 azionisti possedano mille azioni, mentre nel progetto primitivo il numero degli azionisti non era determinato, ma solo si richiedeva tale numero per la validità dell'assemblea generale.

Senatore Vesme. Fin da principio il mio emendamento fu proposto nei termini nei quali ora si trova; e la ragione dell'emendamento sta in questo che in dati luoghi può avvenire che non vi sia che un azionista, che sia esso solo possessore di mille azioni, sì che malgrado quel numero di azioni non possa formarsi il Consiglio; e perciò ho proposto che non solo debbano esservi mille azioni, ma che le azioni abbiano ad essere ripartite fra certo numero di azionisti; nè tale distinzione fu da me introdotta dopo, ma era nel mio emendamento primitivo. Del resto ciò è consona a quanto si stabilisce negli statuti di tutte le società, dove per tutte le assemblee e le deliberazioni si sogliono stabilire appunto i due limiti: un minimo di azionisti e un minimo d'azioni, come ho proposto nel mio emendamento.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Nella compilazione dell'articolo ministeriale modificato dall'Ufficio Centrale vi era una distinzione tra le sedi di Ancona, Bologna, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e le due sedi Bari e Cagliari, e finalmente tra queste e le altre che per avventura l'assemblea generale avrebbe potuto proporre al Governo di istituire.

Questa distinzione era fatta, mi pare, colla scorta di due criterii; l'uno era l'importanza commerciale di alcuni luoghi, l'altro il numero delle azioni e degli azionisti che avrebbero potuto trovarsi in un luogo, il quale sebbene non avesse la medesima importanza commerciale, potesse però acquistare un certo diritto ad avere una sede invece di succursale sul numero considerevole delle azioni che potevano essere acquistate da' cittadini che vi dimorano.

Per Napoli, Milano, Livorno, ecc., la istituzione delle sedi non era perciò sottoposta a condizioni.

Per Bari e per Cagliari invece prevedevasi una condizione, avverata la quale, le due sedi si sarebbero dovute istituire. Per le altre città l'applicazione di quei due criterii era abbandonata all'assemblea generale.

L'onorevole Senatore Vesme vorrebbe ridurre i due criterii ad un solo. Facendo sparire l'importanza commerciale delle città, egli vorrebbe che l'istituzione delle sedi fosse sottoposta in ogni luogo al solo criterio del numero delle azioni combinato con quello degli azionisti che si potrebbero per avventura trovare in una data città.

Osserverò innanzi tutto che questo secondo criterio si fonda sopra un concetto essenzialmente erroneo, il quale apparisce qua e là in tutto questo statuto, cioè il concetto di un capitale di sede, che realmente non esiste, e che non può esistere.

Secondo gli statuti vi sarà un capitale della Banca, un capitale della Società bancaria, ma non vi è un capitale di sede. Dacchè un tagliaritano od un napoletano acquisti più o meno di azioni non ne segue per questo, che vi sia un capitale maggiore o minore in questa o quella sede; poichè, ripeto, non vi è possibilità logica di distinguere il capitale della Banca in capitali di sedi; laddove vuol fondarsi una Banca unica, con un solo ed unico capitale sociale.

Sicchè il criterio che mi pare preponderante per la istituzione d'una sede dovrebbe essere quello dell'importanza commerciale della città dove si vuole istituire.

Ma, Signori, mentre io convergo in ciò coll'Ufficio Centrale, non vi dissimulo che nel fondo dell'obbiezione del Senatore Vesme, che nel fondo del suo emendamento c'è una verità innegabile. Egli dice: voi volete stabilire una sede in ogni città importante sotto l'aspetto commerciale? Sia. Ma se in quella città voi non trovate un numero di azionisti sufficiente perchè sieno adempite tutte le disposizioni degli statuti intorno al modo di comporre l'amministrazione locale d'una sede, voi volete l'impossibile.

E per vero, io soggiungo: questi statuti dicono dover ciascuna sede essere amministrata da 9 o 12 azionisti, di cui ciascuno abbia un certo numero di azioni; e voi qui istituite sedi in determinate città e non prevedete il caso che in qualcuna di quelle città non si rinvenga nè quel numero di azionisti nè quel numero di azioni che gli statuti richiedono.

Io credo che questa sia la parte veramente sostanziale dell'obbietto a cui fa d'uopo soddisfare. Se non che la forma dell'emendamento Vesme mi pare che non vi soddisfi convenientemente. Perciocchè invece di richiedere come condizione per la costituzione delle sedi quel numero di azionisti e di azioni che gli statuti prescrivono perchè si possa comporre una amministrazione di sede, egli richiede un numero di azionisti e di azioni che la prima proposizione unilaterale esigea per comporre l'assemblea locale.

Io veramente avrei desiderato che non si fosse proceduto alla votazione di alcun articolo prima che il Senato sapesse in che sono d'accordo il signor Ministro e l'Ufficio Centrale quanto alle modificazioni che il Ministro propose nel suo progetto. E credo che non mi

sarei male apposto. Difatto la proposizione del Senatore Vesme suppone che regga un articolo degli statuti, il quale stando alle modificazioni proposte dal Ministro, se mai fossero accettate dall'Ufficio Centrale e dal Senato, sarebbe escluso. Secondo queste modificazioni le assemblee locali ristrette svanirebbero e sarebbero sostituite da tante assemblee aperte a tutti gli azionisti; anzi più universali ancora dell'assemblea generale che è chiamata ad unirsi una volta all'anno nella capitale del Regno. Perciocchè in quest'ultima non sarebbero ammessi se non gli azionisti le cui azioni sarebbero iscritte nei registri della società da sei mesi e dei quali ciascuno dovrebbe avere 20 azioni, mentrè nelle assemblee locali aperte a tutti sarebbero ammessi gli azionisti iscritti dovunque da tre mesi, ed aventi ciascuno non so più se 12 o 15 azioni.

Se dunque le modificazioni ministeriali sono accolte, non vi è più ragione alcuna per richiedere in questo luogo il numero di 30 azionisti e di mille azioni.

Rimane sempre però quella parte dell'obbietto, a cui non si è risposto finora, e che ho toccato più sopra cioè che se in una città non si trovasse il numero di azionisti che gli statuti esigono per comporre l'amministrazione locale, sarà impossibile che vi si costituisca una sede.

Epperò io credo che per non dipartirsi assolutamente dal progetto ministeriale, che fa la distinzione fra le città, in cui il commercio è più importante, e per le quali vorrebbe che fin d'ora negli statuti si stabilisse che vi sarà una sede, ed altre città meno importanti, dove prescrive che vi sarà una sede dopo che si sarà avverata una certa condizione, converrebbe fra quella parte dell'articolo, che indica le città più importanti nelle quali si proclama in massima che saranno istituite le sedi, e l'altra parte, dove si prevede il caso dell'istituzione futura in altre città meno importanti si introducesse un emendamento così concepito:

« Se in alcuna di queste città (che sarebbero Ancona, Bologna, Firenze, ecc.); non vi sarà un numero di azionisti possessori della quantità di azioni, che gli statuti richiedono, e sufficiente a comporre il Consiglio amministrativo, la costituzione della sede sarà differita sino al tempo in cui questa condizione sarà avverata. »

Così rimarrebbe la distinzione tra le città in cui gli statuti dicono che ci sarà una sede sottoposta solamente alla condizione della possibilità di ordinarne il Consiglio amministrativo, e le altre città, dove vi sarà una sede quanto vi si acquisteranno tante azioni da poter supplire indirettamente che vi sia una importanza bancaria tale da potervi utilmente essere istituita una sede della Banca.

Senatore Farina, *Relat. re.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Farina, *Relatore.* Io non avrei difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore

Scialoja; solo lo pregherei di aggiungere le parole: « per la formazione del Consiglio superiore, e per la garanzia richiesta dagli impiegati » perchè havvi per esempio il direttore, che deve avere 40 azioni, il cassiere, che ne deve avere, credo, 20 ed altri ancora.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Se non erro, io credo che le parole da me usate rispondano già al desiderio del signor Relatore. Perciocchè il mio emendamento dice: « Se in alcuna di dette città non vi sarà un numero di azionisti possessori della quantità di azioni, che gli statuti richiedono, e sufficiente a comporre il Consiglio amministrativo, ecc. » e nel Consiglio entrando anche il direttore, pare che implicitamente si dica quanto vorrebbe l'onorevole Senatore Farina, nel caso che il direttore fosse del luogo.

Del resto se non si crede che il pensiero sia abbastanza chiaramente espresso, io non sono alieno dall'accettare una compilazione più compiuta e più chiara.

**Senatore Stara.** È meglio sia la cosa più chiaramente spiegata.

**Senatore Scialoja.** Se il signor Presidente lo permette prima di fargli passare l'emendamento, vorrei concordarne i termini coll'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Pare anche a me sia meglio così; che sempre più chiara si farà la discussione.

**Senatore Vesme.** Io vorrei fare una sola osservazione su questo emendamento, prima che fosse preso in esame, e vorrei così spiegare...

**Presidente.** Parmi che sarebbe forse meglio che anche il signor Senatore Vesme si combinasse prima direttamente coi signori Senatori Farina e Scialoja.

(Il Senatore Vesme si reca presso i detti Senatori.)

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento del signor Senatore Vesme, stimo opportuno di dar lettura al Senato dell'emendamento che il signor Senatore Scialoja proporrebbe all'articolo 25, dopo le parole « Palermo e Torino » concepito in questi termini:

« Se in alcuna di queste città non sarà un numero di azionisti possessori della quantità di azioni che gli statuti richiedono, e sufficiente a comporre l'amministrazione ed il Consiglio della sede, la costituzione di questa sarà differita sino al tempo in cui questa condizione sarà avverata. »

Questo emendamento è consentito tanto dal signor Ministro che dall'Ufficio Centrale.

Premessa questa lettura, passo a mettere ai voti la terza parte dell'emendamento Vesme.

**Senatore Vesme.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vesme.** Io mi permetto di dire ancora

una parola per spiegare il motivo per il quale non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoja.

Questo emendamento ammette in massima la necessità che nelle sedi vi sia un numero di azionisti sufficiente per formare i Consigli, ma limita il numero di questi azionisti precisamente a quello di individui necessario a formare il Consiglio medesimo.

Ora questa invece è la cosa che io desidero evitare. In qualunque Consiglio è necessario che si possa fare una scelta, che vi possa essere ammissione ed esclusione. Può avvenire facilmente in qualunque città ed in qualunque luogo di commercio che vi siano negozianti che non abbiano credito, che non godano fiducia e che non si vogliano eleggere come consiglieri.

Ora questi avrebbero un mezzo sicuro di esser eletti prendendo il numero di azioni necessario per essere eletti nel Consiglio del luogo dove non v'è un numero sufficiente da poter eleggere altri in loro vece; laddove col numero di trenta individui che io propongo e che molto non s'allontana da quello del progetto del signor Senatore Scialoja si eviterebbe questo inconveniente, poichè vi sarebbe un'eccedenza di circa dieci azionisti per la quale vi sarebbe mezzo a scelta, e non si avrebbe una specie di consiglio obbligatorio e perpetuo, come verrebbe ad essere secondo l'emendamento del Senatore Scialoja.

**Presidente.** Rileggo la terza parte dell'emendamento del signor Senatore Vesme:

« Ciascheduna di queste sedi però non verrà stabilita finchè nella sua circoscrizione non siano iscritti almeno trenta azionisti aventi diritto di voto nelle assemblee locali, e possessori complessivamente almeno di 1000 azioni. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

**Presidente.** Intende il signor Senatore Vesme che io proseguo?

**Senatore Vesme.** No.

**Presidente.** È abbandonato l'emendamento del Senatore Vesme.

Passo ora all'articolo 25 del progetto dell'Ufficio Centrale, cui aderisce il signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Giacchè veggo spiegata la mia idea nell'emendamento Scialoja, ritiro il sotto emendamento che aveva proposto.

**Presidente.** Se non si fanno osservazioni crederò opportuno di mettere ai voti prima di tutto le due parti dell'art. 25, poi immediatamente dopo l'emendamento Scialoja.

« Art. 25. La Banca ha un'amministrazione centrale nella città capitale del Regno. »

» Ha sede in Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino. »  
Chi approva queste due parti...

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** L'emendamento del sig. Senatore Scialoja cambia affatto la sostanza anche della prima parte; potrebbe darsi benissimo che qualche Senatore (e forse io sono tra quelli) sia disposto a votare la prima parte, quando sia certo che vi sia aggiunta la condizione proposta dall'onorevole Senatore Scialoja.

Io crederei però che anzitutto si dovrebbe votare l'emendamento prima di votare la prima parte dell'articolo proposto.

**Presidente.** Dal momento che un Senatore crede sia il caso di tenere un altro modo di votazione che potrà influire sulla sua opinione, io non ho difficoltà di seguire in questa parte la regola generale, che il voto dell'emendamento preceda quello del testo dell'articolo.

L'emendamento del Senatore Scialoja verrà a collocarsi, quando sia approvato, dopo le parole *Napoli, Palermo e Torino.*

Se vi è qualche altra osservazione prego i signori Senatori di farla, affinché possa poi procedere liscia la votazione.

Lo rileggo. (*V. sopra.*)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti le due parti dell'articolo testè letto.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Leggerò per intero il rimanente dell'articolo, quando non si domandi la divisione.

« Essa potrà creare sedi nelle città di Bari e Cagliari, tostochè il numero delle sue azioni collocate presso persone dimoranti nella circoscrizione attribuita dal regolamento a una di dette sedi sia giunto al numero di mille.

» Il numero delle sedi potrà essere aumentato o diminuito per deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo.

» Il regolamento determina la circoscrizione di ciascuna sede.

» La Banca ha una succursale almeno in ciascuna provincia ove non è una sede.

» Tutte le succursali debbono essere stabilite nel corso di dieci anni. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Mi si fa osservare che dopo l'interpolazione anche dell'emendamento Scialoja, sia opportuno ripetere le parole *La Banca.*

**Presidente.** Si direbbe dunque *La Banca potrà creare ecc.*

Premessa questa variazione di redazione, metto ai voti questa parte dell'art. 25. Chi l'approva si alzi. (Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo; chi lo approva, si alzi. (Approvato.)

Ora pregherei il signor Relatore a volere indicarmi su quali articoli crede che debbasi ancor sospendere la votazione in vista di quanto ha premesso sul principio dell'adunanza.

Senatore **Farina, Relatore.** Sarebbe stato inteso fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale di rimandare le aggiunte fatte dall'Ufficio Centrale, relativamente alla composizione del Consiglio superiore fin dopo che si sia discusso sopra alla composizione medesima.

Siccome ciò non pregiudica punto la questione si potrebbe in allora votare l'art. 26, quale venne proposto dal Ministero restando intatta la questione relativa alla composizione del Consiglio superiore.

**Presidente.** Crede opportuno che si faccia una votazione?

Senatore **Farina, Relatore.** Non guasta niente; siccome vi sono degli articoli nei quali si parla del Consiglio superiore, non si pregiudica punto la questione omettendo di parlarne, poichè nella proposta dell'onorevole signor Ministro non si parla punto del Consiglio superiore.

**Presidente.** Dunque metterò ai voti l'articolo ministeriale.

« Art. 26. L'amministrazione della Banca è commessa ad un Governatore, a due Vice-Governatori e ad un Consiglio superiore.

» L'amministrazione di ciascuna sede e succursale è affidata ad un Direttore e ad un Consiglio amministrativo.

» Tre censori vigilano l'amministrazione di ciascuna sede e succursale. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 26.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Prego il Relatore di dirmi se si può proseguire.

Senatore **Farina, Relatore.** Si può proseguire.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Si può proseguire fino all'articolo 32.

**Presidente.** Consente il signor Ministro che si prenda il testo dell'Ufficio Centrale per le modificazioni introdotte?

Senatore **Farina, Relatore.** Quanto all'articolo 27, fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale si sarebbe inteso di fare una piccola variazione al terzo alinea dove si dice:

« I Consigli amministrativi ed i censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore sulla proposta a doppio, » si direbbe: « Sulla proposta del numero

più la metà del Consiglio della sede cui la succursale è aggregata. »

**Presidente.** Sarebbe bene rettificare la redazione perchè non parmi abbastanza chiara.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Se il Relatore mi permette, sarebbe la proposizione quale fu distribuita a stampa.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale accetta.

**Presidente.** Leggerò l'articolo come sarebbe concordato tra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

« Art. 27. Il governatore ed i vice-governatori sono nominati dal Re.

» I direttori delle sedi ed i direttori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore ed approvati dal Governo che potrà anche rimuoverli.

» I Consigli amministrativi delle sedi ed i censori sono eletti dagli azionisti in conformità dell'articolo 57 e sono sempre rieleggibili.

» I Consigli amministrativi ed i censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore di ciascuna sede.

» Essi sono rieleggibili.

» La proposta conterrà una metà più del numero dei consiglieri da nominarsi. »

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Se il Senato mi permette, io proporrei all'articolo 27 un emendamento. L'onorevole Relatore vi ha dimostrato i pericoli che in altri paesi subirono le Banche affidate troppo ampiamente alle mani del potere esecutivo; vi ha altresì dimostrato la giustizia che amministratore del proprio avere sia il medesimo possessore di esso, cioè l'azionista della Banca.

In vista di questo riflesso, ch'io certamente non ripeterò, perchè troppo luminosamente dimostrato da quanto espose l'onorevole Relatore, propongo che il governatore e i vice-governatori siano nominati dal Re fra tre individui eletti dall'Assemblea generale degli azionisti a maggioranza di voti.

In questo modo io crederei più tutelato l'interesse generale della Banca e mantenuta altresì la tutela che si addice al potere esecutivo, e ciò senza che questi possa avere nella Banca un'ingerenza soverchia, e così si possa radicare nel nostro paese quell'affezione, quell'interesse a quest'istituzione della Banca di circolazione e sconto, senza del quale l'istituzione medesima non potrebbe certamente prosperare.

**Presidente.** L'Ufficio Centrale aderisce a questa proposta?

Senatore **Farina, Relatore.** L'emendamento è così sostanziale, che naturalmente basta enunciarlo perchè se ne possa sentire tutta l'importanza.

**Presidente.** Il Senatore Martinengo propone che dopo le parole « del Re » si aggiungano queste altre :

« A sua volta fra tre individui eletti dall'Assemblea generale degli azionisti a maggioranza di voti. » Altrettanto dicasi dei due vice-governatori.

Senatore **Farina, Relatore.** Si potrebbe dire sopra una terna.

*Varie voci.* Sopra terne.

Senatore **Martinengo G.** Pregherei l'onorevole Presidente di sottoporre al voto del Senato l'emendamento quale fu da me proposto.

**Presidente.** Rileggo l'emendamento del Senatore Martinengo, il quale sarebbe così concepito. (V. sopra.)

Comincio dal pregare l'Ufficio Centrale a voler dichiarare se lo accetta.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio non può accettarlo.

**Presidente.** Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Martinengo; chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Se l'onorevole preopinante avesse combattuto la nomina governativa in luogo della nomina dall'Assemblea, il mio compito sarebbe stato alquanto più difficile, ed avrei dovuto ripetere una gran parte delle ragioni che ho addotte nella relazione per dimostrare come, al credere dell'Ufficio Centrale, fosse necessario per l'efficace sorveglianza della società che un individuo nominato dal Governo stesse a capo della Società medesima; ma il preopinante non combatte l'idea della nomina per parte del Governo del governatore della Banca. Egli si limita ad esprimere il desiderio che questa nomina venga fatta sopra una terna presentata dall'Assemblea.

Questa proposta per altro implica una negazione dirò così, del principio che attribuisce questa nomina al Governo, giacchè in questo caso non è più il Governo che sceglie l'uomo di sua confidenza, è l'assemblea generale che disegna un determinato numero di persone fra le quali egli deve limitare la sua scelta.

Donque in genere questa proposizione combatte il principio sostenuto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, che questa scelta debba essere lasciata nell'arbitrio governativo senza del che il Governo non può avere completa fiducia che gli affari della Società stiano costantemente nei termini nei quali devono stare, e che gli abusi siano dirò così, da un intervento governativo impediti al momento stesso in cui dovrebbero compiersi, per cui la sorveglianza sia, in una parola, *preventiva* e non *repressiva*.

Io ho nel rapporto sviluppato i motivi per cui in questo genere di cose la sorveglianza preventiva è indispensabile, quindi non tedierò il Senato col ripetere gli stessi ragionamenti e mi limiterò ad osservare, che il lasciare semplicemente al Governo la facoltà di scegliere su di una terna fatta dall'assemblea generale, non toglie nessuno degl'inconvenienti dei quali ho fatto cenno.

Osserverò di più che in pratica questa scelta si riduce in fatto ad una parola vuota di senso. Generalmente quando quelli che formano la terna, hanno desiderio che un tale individuo sia posto dal Governo, compongono la terna in questo modo. Vi si mette questo tale individuo che sotto varii rapporti può essere veramente indicato dall'opinione pubblica per essere posto in quella tale posizione; poi vi si mettono due altri nomi per comporre la terna che in frase volgare si chiamano *teste di legno*, sui quali è sicuro che la scelta del Governo non può cadere. Evidentemente dunque il dare all'assemblea la facoltà di fare la terna, e poi dire al Governo scegliete, è lo stesso che dire, parlando chiaro, e senza ambagi, che la nomina è data all'assemblea e tolta al Governo.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale non potrebbe acconsentire all'emendamento Martinengo.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Se l'onorevole Senatore Martinengo non desidera che una forma diversa di nomina, cioè se non accetta la nomina fatta dal Governo, allora saremo sopra un terreno più chiaro, e potremo discutere se veramente si debba o non si debba recedere da una proposizione così importante qual'è quella della nomina del governatore. Se poi egli intende approvare che le nomine del governatore e dei vice governatori siano fatte dal Governo, dovrebbe mettere tanta attenzione alla forma da lui proposta da rilevare gli inconvenienti che ha notato il Relatore.

È evidente che la nomina fatta nel modo indicato dal Senatore Martinengo non è una nomina fatta dal Governo; bisogna dirlo con tutta chiarezza. Quando l'assemblea ha da formare una terna, lo fa nella guisa che accennò l'onorevole Relatore. Or questo è sostituire la nomina dell'assemblea generale alla nomina del Governo. Se è questo lo scopo a cui si vuol andare, io debbo fare alcune osservazioni in proposito a costo anche di ripetere le cose già dette. Io ho già detto abbastanza per dimostrare che l'instituzione di una Banca come questa, è istituzione in cui il carattere pubblico predomina; io credo di non dover ritornare sopra questa dimostrazione.

Ebbene, o Signori, se questo è vero, ci sono varii modi di dar al Governo una sufficiente influenza per gli affari gravissimi che nell'interesse pubblico si trattano nella Banca: il primo e più noto è quello del Commissario regio.

Signori, io credo che la cosa sia troppo nota per poter decidere che, sebbene i Commissari Regi possano rendere utili servizi in genere nelle società, specialmente anonime, che si costituiscono tuttogiorno nel commercio, non sono nel fatto di quella utilità che si richiederebbe per sorvegliare una grande istituzione come è la Banca.

Essi sono troppo estranei alle operazioni della Banca, e la negligenza direi anche involontaria può essere di conseguenze gravissime. Non è necessario dimostrare

quest'assunto perchè ciascuno di voi, o Signori, ha già un concetto abbastanza esatto dell'opera di un semplice Commissario regio.

Se dunque si crede insufficiente il Commissario regio, ci sarebbe un altro espediente, cioè quello che qualcuno proporrebbe, d'una specie di censore, d'ufficiale pubblico che vada a ingerirsi nei fatti dell'amministrazione in una maniera più intima, e che abbia lo sguardo sopra tutti i passi dell'amministrazione, in modo da non esercitare soltanto una vigilanza, ma da essere a parte di tutto ciò che costituisce l'amministrazione.

Ebbene, in questa seconda maniera di far ingerire il Governo c'è qualche cosa che appena apparisce nella forma del Commissariato regio, c'è, userei una frase un po' strana, ma che credo esprima in gran parte la verità, c'è una specie di cospirazione continua contro gli affari della Banca; ci è sempre un susurro all'orecchio della persona per far che abbia l'occhio aperto sopra quello che accade, e per quel mezzo indiretto arrivare ad impedire quello che si vuole impedire e fare ciò che si vuol fare.

Ma oltre questi due ci è un mezzo franco, leale, aperto, degno d'un Governo che si rispetta, e questo è quello del governatore regio.

Il governatore regio ha l'iniziativa, è apertamente nominato dal Governo, ha la presidenza e la rappresentanza. Tutto quello che un Governo vuol fare, lo fa all'aperto, con tutte le forme legali, senza essere costretto ad andar cercando espedienti e stratagemmi, quali deve cercare quando non ha un'iniziativa.

Ora dei tre sistemi, noi abbiamo preferito il più franco, il più leale; nell'amministrazione d'una Banca c'è una quantità d'affari che evidentemente interessano il pubblico, ne' quali l'interesse degli azionisti viene in seconda linea; l'enumerazione delle attribuzioni della Banca basta a dimostrarlo.

Ora è chiaro che quando c'è a capo un governatore, quando questo governatore ha la rappresentanza ufficiale della Banca, la sua opera è un'opera chiara, precisa. Solamente si può temere che egli possa far prevalere di tanto l'interesse governativo, l'interesse pubblico, da danneggiare l'interesse privato.

Ma qui, o Signori, non c'è che guardare se quelli che si mettono a rappresentare gli interessi privati, quelli che si mettono a costituire l'amministrazione interna, i membri del Consiglio amministrativo insomma, abbiano garanzie sufficienti da assicurare la prevalenza dell'interesse privato.

Io dissi già che lo stesso interesse privato che entra nella costituzione della Banca, diventa una garanzia del successo per l'interesse pubblico, e che un Governo il quale per poco comprenda il valore di una Banca, senza troppi suggerimenti sa cautelare e difendere gli interessi degli azionisti, perchè è impossibile che non vegga che vacilla l'edificio nella sua base, se l'interesse privato non è ben assicurato.

Questa avvertenza viene così facilmente alla mente del Governo, che dirò, basta essa sola a tenerlo nei debiti termini, e quando la rappresentanza degli azionisti sia costituita per guisa che basti a tenere il governatore nei limiti, io credo sia raggiunto l' scopo.

Noi dovremo dunque guardare se l'amministrazione che costituiamo intorno al Governatore regio sia di tal natura da prevenire qualunque abuso.

Ma badate che questo si è il secondo riguardo: il primo si è di assicurare la rappresentanza dell'interesse pubblico, dell'interesse governativo.

È inutile che qui ricordi quali siano le parti importantissime del nuovo statuto che rappresentano appunto questa parte, quest'interesse. È inutile che ricordi che oltre a quell'interesse che nasce al pubblico ed al Governo dal semplice organamento della Banca, vi sono attribuzioni gravissime che le si possono in seguito affidare, essendosi già parlato delle tesorerie e delle zecche. Tutto questo costituisce una mole di affari nei quali è impossibile che il Governo dimentichi i suoi doveri.

La tutela dunque dell'interesse pubblico, dell'interesse governativo sarà bene affidata ad un Governatore generale: tutto il resto dipenderà dal modo di costituire l'amministrazione della società intorno di lui.

Non mi estendo di più su questo argomento, perchè troppo vieto e troppo ripetuto; mi riservo solo la parola, se si facciano altre obiezioni su questo argomento.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** L'inconveniente accennato dall'onorevole Relatore, che cioè la nomina del governatore possa essere falsata, per dire così, colla proposta di due individui poco adatti e di un terzo più opportuno, sul quale debba forzatamente cadere la scelta, è un inconveniente, io non lo nego; ma chi potrebbe sostenere che altri consimili inconvenienti e maggiori non vi possano essere nella nomina governativa, cioè nella nomina affidata al solo potere esecutivo?

Quanto alle attribuzioni a cui accenna l'onorevole signor Ministro, queste possono essere ben sostenute tanto da un governatore di nomina regia, quanto da uno di nomina dell'Assemblea generale degli azionisti ai quali, a mio credere, deve stare a cuore più che a chicchessia il fare buone scelte, avendo essi il maggior interesse a tutelare le cose della Banca, che è poi indirettamente l'interesse dello Stato; tuttavia, visto il poco favore che io temo possa quest'opinione incontrare nel Senato, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** L'emendamento del signor Senatore Martinengo essendo stato da lui stesso ritirato....

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Non sorgo per proporre emen-

damento di sorta; io inclinerei a credere che il governatore avesse ad essere nominato dall'Assemblea generale, ma non lo emendamento a tal riguardo, perchè credo che, dato lo statuto della Banca quale ci viene proposto, avrei contro simile proposta la maggioranza dei voti del Senato.

Sorgo unicamente per sottomettere al Senato una osservazione intorno alle cose dette dal signor Ministro.

Egli ha fatto menzione di due sistemi d'ingerenza governativa, di quello cioè della vigilanza esercitata per mezzo di un censore, di un ispettore, di un commissario (il nome non cambia la cosa), e quello di una partecipazione nell'amministrazione per mezzo di un governatore nominato dal Governo. Ha contrapposto questi due sistemi, ed ha detto perchè, a suo credere, si debba preferire l'uno all'altro.

Io dico invece, che qualunque sia il sistema che si preferisca quanto al governatore, val quanto dire che questo sia nominato dal Re, o nominato dagli azionisti, non ne deriva che il Governo abbia non solamente il diritto, ma sino ad un certo segno il debito d'invigilare alcune operazioni di una Banca *monopolizzata*, come sarà quella di cui gli statuti sono sottomessi alla discussione del Senato.

E difatti, o Signori, nel Belgio, in Francia, in Austria, dove sono Banche in gran parte simili a quella della cui fondazione noi oggi ci occupiamo, è un governatore nominato dal capo dello Stato, e nel tempo stesso un ufficiale governativo che vigila quotidianamente le operazioni della Banca. Imperocchè il governatore sia o non sia nominato dal Re, è l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio superiore, al quale è commessa l'amministrazione della Banca. Gli statuti gli impongono il debito strettissimo di eseguirle. Non può opporvisi, non può sospenderle.

Ora, siccome in alcuni casi queste deliberazioni possono offendere o gli statuti o le leggi del paese o gli interessi dello Stato, così saggiamente nei paesi che vi ho rammentati è stabilito a un dipresso ciò che nella legge del Belgio è espresso così:

« Le gouvernement a le droit de contrôler toutes les opérations de la Banque. Il peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui seroit contraire soit à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat »

Il Commissario incaricato di questo riscontro, o come dicesi, controllo della Banca, può reclamare contro operazioni o decisioni poco regolari. Egli solo può senza inconvenienza fare istanza appresso il Governo, perchè le deliberazioni del Consiglio vengano corrette o sospese. Il governatore non può, nè deve farlo.

Proporrò a suo luogo l'aggiunta di un articolo, che potrà essere collocato dopo gli altri articoli i quali compongono questo capo degli statuti intorno al quale discutiamo. Per ora mi basti aver accennato al concetto di quell'emendamento, acciocchè il voto che sta per

esprimere il Senato sull'articolo 27 dopo le cose dette dall'onorevole signor Ministro non include anticipatamente l'idea di respingere la proposizione che sarò per fare, e che a me sembra utile a compiere il sistema dell'intervento governativo, anzichè essere esclusa dalla nomina del governatore, come si sarebbe potuto argomentare dalle parole dell'onorevole signor Ministro.

**Presidente.** È una riserva di proposizione futura.

**Senatore Scialoja.** Sicuro.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Io non mi oppongo alla riserva fatta dall'onorevole Scialoja; è un fatto che oltre il governatore in un gran numero degli statuti delle altre Banche vi è un Commissario governativo. Noi non lo abbiamo introdotto, sebbene questi esempi atessero perfettamente sotto gli occhi dell'Ufficio Centrale, e che anzi nelle note abbia introdotto alcune indicazioni relative precisamente alle attribuzioni del Commissario regio; non ostante che vi sia un governatore nominato dal Re, dico, l'Ufficio non l'ha introdotto, perchè avendo già visto destarsi, dirò così, nel pubblico clamori ed opposizioni per la nomina del governatore della Banca fatta dal Re, non ha voluto, in certo modo, aggravare questa condizione di cose. Egli si riserva del resto di esaminare la questione più ampiamente quando verrà fatta la proposta dall'onorevole Scialoja.

Però, anche senza pregiudicarla non possiamo tacere che, a nostro credere, il governatore non potrebbe mai riguardarsi come vincolato ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, quando queste deliberazioni fossero in urto coll'interesse pubblico, cogli statuti o colle leggi del Regno.

Per conseguenza il governatore può già sino ad un certo punto all'opportuna sorveglianza provvedere da sè; ad ogni modo, ripeto, mi riservo di esaminare la questione più ampiamente quando sarà fatta la proposta.

**Presidente.** Se non si domanda altrimenti la parola, porrò ai voti l'art. 27, e lo rileggo:

« Il Governatore ed i Vice-Governatori sono nominati dal Re.

» I Direttori delle sedi, ed i Direttori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore ed approvati dal Governo che potrà anche rinoverli.

» I Consigli amministrativi delle sedi ed i Censori sono eletti dagli azionisti in conformità dell'art. 57 e sono sempre rieleggibili.

» I Consigli amministrativi ed i Censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore sulla proposta del Consiglio di ciascuna sede. Essi sono rieleggibili.

» La proposta conterrà una metà più del numero dei Consiglieri da nominarsi. »

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Ieri l'onorevole Relatore diceva una cosa giustissima: egli diceva che una sede come

una succursale può mettere a repentaglio gli interessi della Banca. Le operazioni così delle sedi come delle succursali sono identiche, poichè si riducono a mettere in circolazione biglietti di Banca, ad accettare cambiali o altri recapiti che vengono presentati allo sconto ed a fare anticipazioni in quei modi che gli statuti hanno stabilito. Non v'è un'operazione d'indole determinata per le succursali che le differenzii dalle sedi. La differenza sta nella sola importanza dell'amministrazione, ma l'amministrazione è anche più importante nella sede che nella succursale, e però nel modo ond'è composta quell'amministrazione vi sarebbero nelle sedi garanzie maggiori che mancherebbero nelle succursali.

Fedele a questo concetto, l'Ufficio Centrale crede che le nomine dei direttori delle sedi abbiano ad essere fatte dal Consiglio superiore ed approvate dal Governo; e lo stesso propone per i direttori delle succursali.

Io però reputo che quest'approvazione non sia da ammettersi negli statuti, nè per gli uni, nè per gli altri.

Signori, quando avete posto a capo dell'amministrazione un ufficiale del Governo, fate che tutti gli atti interni di quest'amministrazione appartengano a coloro ai quali è affidata dallo statuto l'amministrazione medesima. Fate che costoro si abbiano sufficiente libertà, perchè altrimenti non avranno sufficiente responsabilità.

Le approvazioni del Governo per nomine già fatte dal Consiglio superiore si riducono per lo più ad una formalità, che tende in apparenza a scemare la responsabilità del Consiglio, perchè gli toglie in diritto la libertà, a modo suo, ma che in realtà gli dà maggior libertà di non fare buone scelte.

Nè l'approvazione della nomina dei direttori impedirà punto che costoro amministrino male; non gioverà che a renderli meno dipendenti dal Consiglio, il che non è garanzia di buona amministrazione.

**Senatore Farina, Relatore.** Non potrei ammettere le osservazioni dell'onorevole preopinante. Le operazioni della Banca, dividendole come le ha divise il signor Ministro, si riducono ad essere operazioni esterne, o operazioni interne, e queste interne divise in relazioni col Governo ed in relazioni coi particolari.

Le relazioni all'estero o le relazioni col Governo sono di impegno del Consiglio superiore della Banca e del governatore della medesima. Ma le relazioni coll'interno, le relazioni con i cittadini sono tutte determinate dalle sedi.

Egli è indubitato che le sedi possono sommaramente compromettere la solidità della Banca, perchè sono quelle che effettivamente fanno lo sconto, che è l'operazione più pericolosa che la Banca fa.

Ora noi abbiamo considerato se fosse opportuno che si guardasse solamente alla sorveglianza delle operazioni del centro, e si trascurasse poi completamente tutte le altre operazioni che fa la Banca col mezzo delle sedi.

Il Governo non è egli egualmente interessato a che sieno regolari le operazioni della Banca coll'estero, come

a che sieno regolari anche quelle che si fanno all'interno?

Dunque, se si riconosce al Governo il diritto di nominare il governatore per la sorveglianza delle operazioni all'estero, perchè non si troverà necessario che esso intervenga nella nomina del direttore per le operazioni della Banca all'interno?

Noi abbiamo dunque creduto opportuno che il direttore avesse un mandato anche dal Governo, il quale gli desse una facoltà, un carattere per poter opporsi agli abusi che eventualmente nelle sedi si volessero commettere. A fianco del direttore della sede sta precisamente il Consiglio della sede, come a fianco del governatore sta il Consiglio superiore.

L'uno serve necessariamente in un caso e nell'altro per controllo, per freno alle operazioni dell'altro, e se è bene che le operazioni siano controllate e frenate al centro, non vedo perchè non sarà egualmente bene che siano controllate e frenate in tutte le sedi e le succursali.

Se c'è l'opportunità che nel centro intervenga un rappresentante del Governo, il quale si contrapponga, si metta a fianco all'amministrazione sociale centrale, non puossi ravviare inopportuno che nelle sedi il direttore abbia una specie di carattere governativo, per vegliare che non trascendano ad abusi gli amministratori delle sedi, i quali (noti bene il Senato) i quali amministratori delle sedi, e specialmente le Commissioni di sconto, sono perfettamente indipendenti e liberi, e non possono avere materialmente, nell'esecuzione delle loro attribuzioni, nessun controllo dalla amministrazione centrale, la quale non essendo sul luogo, non può regolare lo sconto, sebbene assegni una somma determinata ad ogni quindici giorni per le operazioni che in ogni sede o succursale si fanno.

Per conseguenza, come si è trovato opportuno che nel centro vi sia un governatore nominato dal Re, così si è creduto conveniente, necessario che nelle sedi e nelle succursali vi siano direttori, i quali, avendo una nomina regia, abbiano un'arma per guarentirsi contro gli abusi delle amministrazioni locali, ed in conseguenza si è fatta tale proposta seguendo inoltre l'esempio di quanto si pratica in altri paesi, e specialmente nell'organizzazione della Banca francese, e si è fatto tanto più volentieri, in quanto che nella Banca francese, nel Consiglio centrale, il Governo è anche più potente di quello che non lo sia fra noi, perchè colà non solo c'è il governatore e i vice-governatori di nomina regia, ma nel Consiglio superiore si sono introdotti tre ricevitori generali, i quali naturalmente dal Governo dipendono.

Quindi il governatore in Francia è anche più appoggiato nel Consiglio e più sorretto che non sia da noi.

L'abbandonare poi l'amministrazione completamente alla società e ad un individuo di sua scelta, senza l'intervento governativo, sarebbe un controsenso, perchè dal momento che si riconosce la necessità di questo controllo governativo al centro, dove non si fanno operazioni coll'interno, pare un controsenso, mentre le principali operazioni della Banca riduconsi allo sconto ed alle anticipazioni, le quali è necessario che siano sorvegliate, e non lo potrebbero essere altrimenti che facendo nominare dal Governo i direttori, i quali, rispetto alle sedi ed alle succursali, fanno lo stesso ufficio che fa il governatore rispetto alla amministrazione centrale.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Faccio osservare all'onorevole Relatore che, sebbene il Consiglio superiore non abbia un'azione ristretta unicamente a mantenere le relazioni della Banca coll'estero, nell'art. 33 è detto, e se non vi fosse detto lo si dovrebbe intendere, che il Consiglio superiore amministra e sorveglianza tutti gli interessi della società; e in quello stesso articolo leggo: Il Consiglio superiore nomina sulla proposta del governatore e revoca sulla proposta medesima i direttori e gli impiegati dell'amministrazione.

Vede quindi il Senato, come avendo il governatore soltanto la proposizione della nomina e della revoca dei direttori, quando il Consiglio superiore nomina un direttore, non fa che approvare la proposta fattagli da un ufficiale del Governo che si suppone abbia tutta la fiducia del Ministero. Perchè richiedere in questo caso un'approvazione esplicita posteriore? un'approvazione che in pratica interverrà sempre o quasi sempre almeno, e che farà credere che realmente il Governo abbia avuto una parte molto maggiore di quella che non dovrebbe avere nella nomina di questi direttori? Perchè rendere moralmente almeno responsabile il Governo della gestione di questi direttori? Io credo che possa bastare che siano nominati dal Consiglio superiore, ma sulla proposta di un ufficiale del Governo, quale è il governatore della Banca.

Presidente. Non essendo più il Senato in numero, si rimanda il seguito di questa discussione a domani alle due.

Prego poi i signori Senatori di volersi riunire domani al tocco in conferenza privata per affari interni del Senato.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).